

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 45

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi,
Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri, Seri

presentata in data 20 marzo 2026

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI RAFFAELLO SANZIO
COME TESTIMONIAL DELLA REGIONE MARCHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), promuove la conoscenza della vita di Raffaello Sanzio e valorizza le sue opere.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità riportate nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene la rete di soggetti impegnati nella valorizzazione di Raffaello Sanzio;
- b) organizza le iniziative compatibili con le finalità indicate nell'articolo 1.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente dell'Accademia Raffaello;
- b) dall'Assessore regionale alla Cultura;
- c) dall'Assessore alla Cultura del Comune di Urbino;
- d) da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte, esperti della vita e delle opere di Raffaello Sanzio;
- e) da un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi dal settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede, mediante equivalente ri-

duzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.